

## **ARTICOLO DI PUNTOSICURO**

**Anno 21 - numero 4556 di Mercoledì 09 ottobre 2019**

# **Data breach: la violazione di dati personali**

*Cos'è e cosa fare in caso di violazioni di dati personali (data breach)? Cosa dice il Regolamento (UE) 2016/679?*

## **COSA È UNA VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI (DATA BREACH)? [1]**

Una violazione di sicurezza che comporta - accidentalmente o in modo illecito - la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Una violazione dei dati personali può compromettere la riservatezza, l'integrità o la disponibilità di dati personali.

### **Alcuni possibili esempi:**

- l'accesso o l'acquisizione dei dati da parte di terzi non autorizzati;
- il furto o la perdita di dispositivi informatici contenenti dati personali;
- la deliberata alterazione di dati personali;
- l'impossibilità di accedere ai dati per cause accidentali o per attacchi esterni, virus, malware, ecc.;
- la perdita o la distruzione di dati personali a causa di incidenti, eventi avversi, incendi o altre calamità;
- la divulgazione non autorizzata dei dati personali.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0551] ?#>

## **COSA FARE IN CASO DI VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI?**

Il titolare del trattamento (soggetto pubblico, impresa, associazione, partito, professionista, ecc.) **senza ingiustificato ritardo** e, ove possibile, **entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza**, deve notificare la violazione al Garante per la protezione dei dati personali a meno che sia **improbabile** che la violazione dei dati personali comporti un **rischio** per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Il responsabile del trattamento che viene a conoscenza di una eventuale violazione è tenuto a informare tempestivamente il titolare in modo che possa attivarsi.

**Le notifiche al Garante effettuate oltre il termine delle 72 ore** devono essere **accompagnate dai motivi del ritardo**.

Inoltre, se la violazione comporta un rischio elevato per i diritti delle persone, il titolare deve comunicarla a tutti gli interessati, utilizzando i canali più idonei, a meno che abbia già preso misure tali da ridurre l'impatto.

Il titolare del trattamento, a prescindere dalla notifica al Garante, **documenta** tutte le violazioni dei dati personali, ad esempio predisponendo un apposito registro. Tale documentazione consente all'Autorità di effettuare eventuali verifiche sul rispetto della normativa.

## **CHE TIPO DI VIOLAZIONI DI DATI PERSONALI VANNO NOTIFICATE?**

Vanno notificate unicamente le violazioni di dati personali che possono avere **effetti avversi significativi** sugli individui, causando danni fisici, materiali o immateriali.

Ciò può includere, ad esempio, la perdita del controllo sui propri dati personali, la limitazione di alcuni diritti, la discriminazione, il furto d'identità o il rischio di frode, la perdita di riservatezza dei dati personali protetti dal segreto professionale, una perdita finanziaria, un danno alla reputazione e qualsiasi altro significativo svantaggio economico o sociale.

## **CHE INFORMAZIONI DEVE CONTENERE LA NOTIFICA AL GARANTE? <sup>[2]</sup>**

La notifica deve contenere le informazioni previste all'art. 33, par. 3 del Regolamento (UE) 2016/679 e indicate nell'allegato al **Provvedimento del Garante del 30 luglio 2019 sulla notifica delle violazioni dei dati personali (doc. web n. 9126951)**.

Qualora si utilizzi per la notifica il **modello allegato al provvedimento**, è necessario scaricarlo sul proprio dispositivo e successivamente procedere alla sua compilazione.

## COME INVIARE LA NOTIFICA AL GARANTE?

La notifica deve essere inviata al Garante tramite posta elettronica all'indirizzo **protocollo@pec.gpdp.it** e deve essere sottoscritta digitalmente (con firma elettronica qualificata/firma digitale) ovvero con firma autografa. In quest'ultimo caso la notifica deve essere presentata unitamente alla copia del documento d'identità del firmatario.

L'oggetto del messaggio deve contenere obbligatoriamente la dicitura "**NOTIFICA VIOLAZIONE DATI PERSONALI**" e opzionalmente la denominazione del titolare del trattamento.

## LE AZIONI DEL GARANTE

Il Garante può prescrivere misure correttive (v. art. 58, paragrafo 2, del Regolamento UE 2016/679) nel caso sia rilevata una violazione delle disposizioni del Regolamento stesso, anche per quanto riguarda l'adeguatezza delle misure di sicurezza tecniche e organizzative applicate ai dati oggetto di violazione. Sono previste sanzioni pecuniarie che possono arrivare **fino a 10 milioni di Euro** o, nel caso di imprese, **fino al 2% del fatturato totale annuo mondiale**.

## LINEE GUIDA

Linee guida in materia di notifica delle violazioni di dati personali (data breach notification) - WP250, definite in base alle previsioni del Regolamento (UE) 2016/679

*Adottate dal Gruppo di lavoro Art. 29 il 3 ottobre 2017. Versione emendata e adottata il 6 febbraio 2018*

Fonte: [Garanteprivacy](#)

---

[1] *La scheda ha mero valore divulgativo ed è in continuo aggiornamento in base all'evoluzione delle indicazioni applicative del Regolamento (UE) 2016/679.*

[2] *Il Garante renderà prossimamente disponibile una procedura online.*



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

---

**[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)**